

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2012

relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2012) 7182]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/659/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole<sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.
- (2) Il 18 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/915/CE<sup>(2)</sup> relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, consentendo l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini nel quadro del programma d'azione danese per il periodo 1999-2003. La deroga è stata estesa dalla decisione 2005/294/CE<sup>(3)</sup> del Consiglio, nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2004-2007 e dalla decisione 2008/664/CE<sup>(4)</sup> del Consiglio, nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2008-2012.
- (3) La deroga concessa dalla decisione 2008/664/CE riguardava circa (per la campagna 2009/2010) 1 507 allevamenti bovini, 299 901 capi di bestiame e 134 698 ettari di seminativi, corrispondenti rispettivamente al 3,3 %, 12,5 % e 6,1 % del totale in Danimarca.
- (4) Il 20 giugno 2012 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
- (5) La Danimarca ha stabilito un programma d'azione per il periodo 2012-2015, in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante l'ordinanza n. 764, del 28 giugno 2012, relativa al bestiame commerciale, agli effluenti di allevamento, ai foraggi insilati ecc. (Avviso sugli effluenti di allevamento), la legge consolidata n. 415, del 3 maggio 2011, sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale e l'ordinanza n. 845, del 12 luglio 2011, sull'impiego di fertilizzanti e sulla copertura vegetale che si applica all'intero territorio danese.
- (6) I dati di monitoraggio evidenziano che nelle acque sotterranee l'82 % dei siti controllati ha una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e il 67 % inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, il 99 % dei siti monitorati ha una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e il 76 % inferiore a 25 mg/l.
- (7) La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca e alla luce dell'esperienza fornita dalla deroga di cui alle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE e 2008/664/CE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro all'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.
- (8) La decisione 2008/664/CE è scaduta il 31 luglio 2012. Per consentire agli allevatori di bovini interessati di continuare a fruire della deroga, è opportuno estendere la validità di detta decisione.
- (9) Gli articoli di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato nitrati, istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione è concessa la deroga richiesta dal Regno di Danimarca con lettera del 20 giugno 2012, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a).

## Articolo 2

## Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.  
 (2) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24.  
 (3) GU L 94 del 13.4.2005, pag. 34.  
 (4) GU L 217 del 13.8.2008, pag. 16.

- a) «allevamento di bovini»: un'azienda con più di tre capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;
- b) «praticoltura», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a quattro anni);
- c) «coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici intercalate per la ritenzione biologica dell'azoto residuo durante l'inverno;
- d) «barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio;
- e) «colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate»: praticoltura, colture miglioratrici intercalate da praticoltura o coltura di barbabietole e altre colture intercalate da praticoltura;
- f) «profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee, nel qual caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee;
- g) «strato arabile»: i 30 cm superiori del terreno agricolo in cui si esegue l'analisi del suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata.

#### Articolo 3

##### Campo di applicazione

La presente deroga si applica, su base individuale e purché siano rispettate le condizioni degli articoli da 4 a 6 della presente decisione, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.

#### Articolo 4

##### Autorizzazione annuale e dichiarazione di impegno

1. Gli allevatori di bestiame presentano a scadenze annue una domanda di deroga alle autorità competenti.
2. Oltre a presentare annualmente detta domanda, essi si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente decisione.

#### Articolo 5

##### Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

Negli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale il quantitativo annuale di effluente di allevamento applicato sul terreno, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente di allevamento contenente 230 kg di azoto per ettaro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) l'apporto complessivo di azoto corrisponde all'assorbimento di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dell'azoto rilasciato dal suolo. Per tutte le colture in nessun caso si devono superare i massimali standard d'applicazione per l'azoto stabiliti dal programma d'azione. I massimali stan-

dard d'applicazione per l'azoto sono fissati almeno ad un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico;

- 2) ciascun allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale prepara, per l'intera superficie coltivabile, un piano di fertilizzazione che deve essere conservato nell'azienda. Esso copre il periodo dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:
  - a) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle particelle coltivate a colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate e delle particelle coltivate ad altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli terreni;
  - b) il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;
  - c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda;
  - d) la descrizione del trattamento dell'effluente, se presente, e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;
  - e) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
  - f) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per parcella individuale;
  - g) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
  - h) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;
  - i) l'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate;

- 3) ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale presenta un resoconto della fertilizzazione alle autorità competenti, compresi i quantitativi applicati dell'effluente e dei fertilizzanti azotati, entro la fine di marzo di ogni anno;
- 4) analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile sono effettuate da ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale, al fine di garantire una fertilizzazione accurata. Per ogni area dell'azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni. È necessario eseguire almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo; i risultati dell'analisi del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile sono a disposizione presso l'allevamento di bovini che beneficia di una deroga;
- 5) è vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

*Articolo 6***Gestione dei terreni**

- 1) Almeno il 70 % della superficie coltivabile disponibile per l'applicazione di effluente in un allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale è destinato a colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.
- 2) Le colture miglioratrici intercalate da praticoltura non sono arate anteriormente al 1° marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali.
- 3) I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera e l'aratura è seguita da una coltura con grado elevato di assorbimento di azoto.
- 4) La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Tale disposizione non si applica al trifoglio o all'erba medica presenti nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all'orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.

*Articolo 7***Monitoraggio**

1. Le autorità competenti accertano che le mappe che indicano la percentuale di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale in ciascun comune siano stilate e aggiornate ogni anno.
2. Al fine di accertare che la deroga non pregiudichi l'obiettivo della direttiva 91/676/CEE, il monitoraggio è effettuato nelle acque della rizosfera, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee, al fine di fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga sia di non deroga. Il monitoraggio è effettuato a livello di allevamento nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati comprendono i tipi di suoli, le pratiche di fertilizzazione e le colture principali.
3. Le indagini e le analisi continue dei nutrienti sono eseguite nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 5 e dal monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale, in base a principi scientifici.
4. Le autorità competenti determinano la percentuale delle terre oggetto di deroga coperte da trifoglio o erba medica nella praticoltura e da orzo o piselli intercalati da praticoltura.

*Articolo 8***Controlli**

1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda è respinta.
2. È predisposto un programma di ispezioni basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali generali sull'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco riguardo al rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6 e interessano ogni anno almeno il 5 % degli allevamenti che beneficiano di una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi una mancata conformità, l'allevatore riceve un'ammonizione in base al sistema nazionale e la sua domanda di deroga per l'anno successivo è respinta.
3. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.

*Articolo 9***Trasmissione delle informazioni**

Ogni anno entro dicembre, e nel 2016 entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

- a) le mappe con l'indicazione della percentuale di allevamenti di bovini, di bestiame, di superficie agricola oggetto di deroghe individuali per ciascun comune, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, in regime sia di deroga sia di non deroga, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2;
- c) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga sia di non deroga, di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- d) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- e) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi ai quantitativi delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti che beneficiano di una deroga individuale, di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- f) le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

- g) la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'allevamento nonché informazioni sugli allevamenti non conformi, sulla scorta dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

*Articolo 10*

La presente deroga si applica a decorrere dal 1° agosto 2012. Essa scade il 31 luglio 2016.

*Articolo 11*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2012

*Per la Commissione*

Janez POTOČNIK

*Membro della Commissione*